

Capitolato d'oneri

Regolamento per le imprese esterne che eseguono lavori presso gli stabilimenti Agusta s.p.a.

Applicabile per la parte relativa alla natura del Contratto, al contenuto delle prestazioni ed alle modalità di loro effettuazione.

Emesso da : INFRASTRUTTURE e SERVIZI

Revisione	Descrizione revisione	Firma	Data di emiss.
0	Emissione bozza		02/04/1993
1	Revisione		05/05/1993
2	Revisione cap. 1,2,5,6		09/05/1993
3	Revisione cap. 2,4,5,9,11; aggiunto cap. 17		03/11/1993
4	Revisione cap. 1,2,6, Eliminato Cap.8, e rinum. i capitoli Revisione cap. 14 (ex 15 rev.3)	P. Paralupi	10/12/2004
5	Revisione cap. 1, 2 e 5	P. Paralupi	13/07/2005
6	Revisione cap.1,2,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14	P. Paralupi	03/03/2006
7	Revisione cap. 5 e14	P. Paralupi	29/08/2007

CAPITOLATO D'ONERI

REGOLAMENTO PER LE IMPRESE ESTERNE CHE ESEGUONO LAVORI PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTA

INDICE

- I. PREMESSA
1. RIFERIMENTI E DEFINIZIONI.
2. NORME GENERALI. ADEMPIMENTI.
3. SUBAPPALTO. AFFIDAMENTO.
4. ORGANIZZAZIONE DELL'APPALTATORE.
5. PERSONALE DELL'APPALTATORE.
6. LOCALITA' – AMBIENTE DI LAVORO – ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE.
7. ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA.
8. INTERFERENZE E RAPPORTI CON ALTRI APPALTATORI.
9. DIREZIONE LAVORI.
10. SUPERVISIONE AI LAVORI PER CONTO DELLA COMMITTENTE.
11. GIORNALE DEI LAVORI. ALTRE DOCUMENTAZIONI.
12. RESPONSABILITA'.
13. RISERVATEZZA.
14. NORME DI SICUREZZA.
15. TRASPORTI.
16. INADEMPIENZE.

I. Premessa

Il presente **Capitolato d'Oneri** forma parte integrante dei contratti di appalto, stipulati fra la Società Agusta (d'ora in avanti chiamata **la Committente**), e una qualsiasi Impresa esterna, (d'ora in avanti chiamata **l'Appaltatore**), aventi per oggetto la progettazione, costruzione, fornitura, installazione e ristrutturazione di impianti, la progettazione, costruzione e ristrutturazione di opere edili e infrastrutture, nonché i servizi per lavori di manutenzione e conduzione impianti. Per ciò che riguarda i contratti di fornitura di prestazioni di Engineering, il presente Capitolato si intende applicato per le parti riguardanti l'accesso alle aree aziendali ed alle attività in esse svolte, oltre alle norme relative ai requisiti del personale. Per quanto riguarda tutte le altre clausole specifiche, esse dovranno essere riportate nel corpo del contratto.

Il Capitolato d'Oneri raccoglie tutte le clausole e condizioni di carattere generale che regolano il rapporto contrattuale; deve pertanto essere considerato il regolamento per le Imprese esterne, in vigore presso gli Stabilimenti Agusta, al quale le stesse Imprese dovranno attenersi.

1. RIFERIMENTI E DEFINIZIONI.

1.1 Riferimenti

Nella stesura del presente documento, si è fatto riferimento ai contenuti delle seguenti normative:

UNI 9910	Terminologia sulla fidatezza e sulla qualità del servizio.
UNI 10144	Classificazione dei tipi di servizi di manutenzione.
UNI 10145	Definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizi di manutenzione.
UNI 10147	Manutenzione – Terminologia.
UNI 10148	Manutenzione – Gestione di un contratto di appalto.
UNI EN 29000	Regole riguardanti la conduzione aziendale per la qualità e l'assicurazione della qualità - Criteri di scelta e di utilizzazione.
UNI EN 29001	Sistemi qualità – Criteri per l'assicurazione (o garanzia) della qualità nella progettazione, sviluppo fabbricazione, installazione ed assistenza.
UNI EN 29002	Sistemi qualità – Criteri per l'assicurazione (o garanzia) della qualità nella fabbricazione e nell'installazione.
UNI EN 29003	Sistemi qualità – Criteri per l'assicurazione (o garanzia) della qualità nei controlli e collaudi finali.
UNI EN 29004	Criteri riguardanti la conduzione aziendale per la qualità e i sistemi qualità aziendali.
ISO 9004/2	Criteri riguardanti la conduzione aziendale per la qualità e i sistemi qualità aziendali – Guida per i servizi.

1.2 Definizioni.

Ai fini del presente Capitolato sono applicabili le definizioni date nella UNI 9910, nella UNI 10147 e le seguenti:

- 1.2.1 **contratto – appalto – contratto d'appalto:** Atto che le parti stipulano per la realizzazione di un servizio (svolgimento di un lavoro)
- 1.2.2 **Servizi:** Oggetto del contratto di appalto. I servizi a cui ci si riferisce in questo documento sono quelli relativi alla progettazione, costruzione, fornitura, installazione, ristrutturazione, manutenzione e conduzione di impianti, alla progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere edili e infrastrutture.
- 1.2.3 **Parti:** Sono entrambi i contraenti il contratto, definiti in seguito Committente e Appaltatore
- 1.2.4 **Committente:** Parte che appalta il servizio
- 1.2.5 **Appaltatore:** Parte che assume l'obbligo di fornire il servizio
- 1.2.6 **Capitolato d'Oneri:** Raccolta delle clausole che definiscono gli oneri che le parti devono assumersi nel corso dell'appalto.
- 1.2.7 **Subappalto:** Atto con cui l'Appaltatore appalta a sua volta il servizio (tutto o parte) avuto in appalto dalla Committente.
- 1.2.8 **Subappaltatore:** azienda che segue per conto dell'Appaltatore il servizio (tutto o parte) previsto nel contratto stipulato fra Committente e Appaltatore.
- 1.2.9 **Lavori:** Attività per la realizzazione del servizio
- 1.2.10 **Lavori a corpo:** Lavori per la cui liquidazione si stabilisce un prezzo tutto compreso ("forfait").
- 1.2.11 **Lavori a misura:** Lavori la cui liquidazione si basa su un elenco di voci quotate singolarmente (elenco prezzi).
- 1.2.12 **Lavori a constatazione:** lavori che in mancanza di altro sistema di contabilizzazione si contabilizzano sulla base del tempo, materiali e noli utilizzati per effettuarli.

- 1.2.13 **Direttore dei lavori:** Persona nominata dalla Committente che a termine di contratto e di legge (ove previsto) dirige i lavori.
- 1.2.14 **Cantiere:** Luoghi dove si eseguono i lavori.
- 1.2.15 **Capo cantiere - preposti:** Persone delegate dall'appaltatore rispettivamente a dirigere il cantiere ed a gestire i lavori.
- 1.2.16 **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione :** Persona nominata dall'appaltatore quale responsabile dell'attività di prevenzione e protezione dai rischi insiti nell'attività in appalto.
- 1.2.17 **R.S.P.P. :** responsabile del servizio prevenzione e protezione della Committente .
- 1.2.18 **Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione** nominata dall'appaltatore così come definito all'art. 10 del DLgs. 494/96.
- 1.2.19 **Supervisore dei lavori o Referente del contratto e/o Responsabile cantiere:** Persona nominata dalla Committente, che tutela gli interessi della stessa durante lo svolgimento dei lavori.
- 1.2.20 **Elenco prezzi:** Insieme dei prezzi unitari relativi alle voci (descrizione delle attività) che si intendono utilizzare per contabilizzare e liquidare i lavori.
- 1.2.21 **Sistema di misurazione:** Modalità di adottare per "misurare" il risultato delle attività eseguite, per prevenire alla contabilizzazione dei lavori in base ad un elenco prezzi. I sistemi possono essere convenzionali. Le misurazioni possono avvenire in opera o su disegno.
- 1.2.22 **Verbali:** Atti che registrano fatti contrattualmente salienti sottoscritti dalle parti

2. NORME GENERALI. ADEMPIMENTI.

2.1 Al momento della firma del contratto , subordinata a questi adempimenti, l'Appaltatore dovrà :

- a) comunicare gli estremi del CCNL che trova applicazione nei confronti dei dipendenti dell'Appaltatore, con il relativo impegno di quest'ultimo alla sua concreta attuazione;
- b) nel caso in cui non fosse applicato alcun CCNL, dovrà essere specificato il trattamento economico – normativo che trova attuazione per i dipendenti dell'Appaltatore;
- c) produrre copia delle pagine del libro – matricola riportanti i dati dei lavoratori impiegati presso gli Stabilimenti della Committente o documentazione equivalente;
- d) presentare l'evidenza degli adempimenti contributivi previsti dalla legge. (Per contributi INPS e INAIL mod. F24 e/o Documento Unico di regolarità contributiva)
- e) accettare integralmente il presente capitolato d'oneri firmando l'apposito modulo in allegato.

2.2 Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve dichiarare all'unità Sicurezza Industriale ed al Referente del contratto o Responsabile di cantiere il nominativo del proprio Responsabile e dei propri dipendenti interessati all'attività, consegnando l'elenco del personale impiegato e copia dei seguenti documenti:

- a. documento di identità
- b. copia delle pagine del libro matricola pertinenti
- c. iscrizione INPS/INAIL e modello DM10 relativo alle ultime tre mensilità.

L'elenco del personale ed il nominativo del responsabile operativi in azienda devono essere aggiornati ad ogni variazione; deve inoltre essere aggiornata la raccolta dei documenti sopraindicati.

La Committente ha il diritto di richiedere l'allontanamento di ogni dipendente dell'Appaltatore che non risultasse in regola con il suddetto elenco o con la relativa documentazione.

2.3 Durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà:

a) osservare scrupolosamente le norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro

b) presentare al Referente del contratto o Responsabile di cantiere, con cadenza mensile, l'evidenza degli adempimenti contributivi previsti (mod.F24) relativi al mese calendariale precedente;

c) presentare qualora l'attività abbia durata annuale o superiore al Referente del contratto o Responsabile di cantiere, con cadenza annuale, una "dichiarazione di responsabilità", attestante il corretto adempimento degli obblighi di versamento del premio assicurativo INAIL o in alternativa l Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)

2.4 Le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) del paragrafo precedente dovranno essere presentate anche alla fine dei lavori.

2.5 L'organizzazione ed i programmi d'impiego del personale saranno di esclusiva competenza e responsabilità dell'Appaltatore, il quale si impegna all'osservanza degli obblighi ad esso derivanti dalle norme di legge in materia assicurativa, previdenziale, d'igiene e sicurezza del lavoro e di quanto altro previsto dal vigente CCNL di categoria, o, in assenza, da quello previsto dal CCNL applicato presso la Committente.

In particolare, resta inteso che l'Appaltatore non richiederà al proprio personale lavoro straordinario eccedente il tetto massimo consentito dal CCNL di categoria.

La Committente avrà facoltà di effettuare controlli in merito alla concreta osservanza ed applicazione della normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; avrà inoltre la facoltà di rivalersi nei confronti dell'Appaltatore per gli eventuali danni di cui fosse chiamata a rispondere in solido a seguito della mancata osservanza, da parte dell'Appaltatore stesso, delle prescrizioni della legge 23 ottobre 1960 n. 1369.

2.6 All'entrata ed all'uscita degli Stabilimenti della Committente, debbono essere effettuate le operazioni di controllo del personale e dei mezzi e materiali dell'Appaltatore, prescritte dall'Unità Sicurezza Industriale della Committente. L'Appaltatore dovrà attenersi alle modalità stabilite dalla Committente e riportate al successivo Capitolo 16.

Inoltre è espressamente vietato , salvo specifica autorizzazione dell'Unità Sicurezza Industriale, l'introduzione negli stabilimenti di Personal Computer, videocamere e fotocamere di qualsiasi tipo tra cui anche quelle in dotazione ad apparecchi telefonici portatili.

- 2.7 L'Appaltatore si impegna a provvedere con la massima cura al puntuale adempimento di ogni operazione prevista dal Contratto di cui questo Capitolato costituisce parte integrante, ivi comprese quelle inerenti alla buona conservazione di tutti i materiali ed attrezzature della Committente, al rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti e di futura emanazione, comprese quelle antincendio e prevenzione infortuni, restando ovviamente esclusa l'eventuale fornitura in opera di nuovi materiali e impianti il cui uso o installazione venissero imposti per legge.

3. SUBAPPALTO. AFFIDAMENTO.

- 3.1 Di norma, non è ammesso il subappalto. Comunque, se ammesso in certi casi, il subappalto deve essere espressamente autorizzato dalla Committente (Unità Acquisti).
- 3.2 In caso di subappalto autorizzato, l'Appaltatore è comunque l'unico responsabile nei confronti della Committente.
- 3.3 Nel contratto, di cui questo Capitolato è parte integrante, un'apposita clausola regola il Subappalto.
- 3.4 L'Appaltatore deve comunque estendere al Subappaltatore gli obblighi e gli oneri previsti contrattualmente fra Committente e Appaltatore, e, in particolare, pena la decadenza dell'autorizzazione al subappalto, con riserva di ulteriori danni, gli obblighi e gli oneri previsti al precedente capitolo 2. Norme generali – Adempimenti.
- 3.5 Qualora l'Appaltatore abbia forma giuridica di consorzio, prima di dar corso ai lavori deve comunicare alla Committente (Unità Acquisti) il nominativo della propria associata alla quale viene affidata l'esecuzione dei lavori. Tale affidamento non solleva il consorzio Appaltatore nei confronti della Committente dalle responsabilità assunte.

4. ORGANIZZAZIONE DELL'APPALTATORE.

- 4.1 L'organizzazione ed i programmi d'impiego del personale sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'Appaltatore.
- 4.2 L'Appaltatore deve eseguire i lavori, compresi quelli a constatazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti della Committente e dei terzi.

- 4.3 L'Appaltatore deve inoltre garantire la Committente che per l'esecuzione dei lavori nei termini richiesti, disporrà di una organizzazione tecnico-amministrativa tale da soddisfare le esigenze contrattuali.
- 4.4 L'Appaltatore opererà esclusivamente mediante impiego di personale, macchinari, attrezzature e mezzi d'opera propri, e sotto la propria direzione dei lavori, fatta salva la possibilità di subappaltare parte dei lavori, qualora autorizzato dalla Committente. Non saranno accettate richieste di utilizzo di personale della Committente; per contro l'uso di macchinari e/o mezzi d'opera, di proprietà di quest'ultima, dovrà essere considerato a livello di contratto o essere preventivamente autorizzato dal Referente del contratto o Responsabile di cantiere.
Qualora nel contratto non siano incluse le assistenze, queste, quando necessarie, dovranno essere espressamente richieste dall'Appaltatore alla Committente, la quale provvederà ad eseguirle, sotto la propria responsabilità.
- 4.5 L'Appaltatore deve indicare formalmente al Referente del contratto o Responsabile di cantiere le persone di adeguata qualifica tecnica, residenti nelle vicinanze del luogo in cui si svolgono i lavori, e reperibili, cui è affidata la responsabilità della corretta esecuzione dell'attività sia dal punto di vista tecnico che da quello della sicurezza.
In particolare, l'Appaltatore si obbliga a nominare un suo rappresentante in qualità di Direttore del Cantiere, e, in relazione all'importanza del lavoro, a designare il Capo cantiere, dotato di facoltà di decisione nell'ambito dei lavori da eseguire, e per ogni gruppo di lavoro, un preposto o capo squadra responsabile della buona esecuzione del lavoro stesso, della disciplina del proprio personale e del rispetto delle norme di sicurezza.
Parimenti la Committente comunicherà il nominativo del proprio Referente del contratto o Responsabile di cantiere

5. PERSONALE DELL'APPALTATORE.

- 5.1 Per l'esecuzione dei lavori, oggetto del Contratto di cui il presente Capitolato costituisce parte integrante, l'Appaltatore deve valersi di uno staff di personale specializzato e di adeguata qualifica tecnica.
- 5.2 Il personale, che l'Appaltatore intende impiegare per l'esecuzione dei lavori, deve essere adeguato per numero e qualifica all'importanza dei medesimi ed ai termini di ultimazione contrattualmente pattuiti.
- 5.3 L'Appaltatore deve comunque garantire il pieno soddisfacimento delle caratteristiche del servizio così come stabilito dal presente Contratto.
- 5.4 *Tutto il personale, impiegato nel sito, deve esporre (rif. art. 6 legge 123/2007) apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, su cui devono essere chiaramente riportate le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'obbligo dell'esposizione della tessera di riconoscimento vale anche per i lavoratori autonomi .***

- 5.5 Il responsabile designato dall'Appaltatore dovrà essere reperibile, per ogni necessità della Committente, entro 4 ore dalla chiamata; l'Appaltatore pertanto deve munirlo di un mezzo di comunicazione idoneo, quale, ad esempio, telefono cellulare, "teledrin", segreteria telefonica, ecc., comunicandone i dati al Referente del contratto o Responsabile di cantiere.
- 5.6 L'Appaltatore si impegna, su richiesta e a giudizio insindacabile della Committente, a sostituire il personale non gradito o ritenuto non idoneo.
- 5.7 Il Responsabile designato dall'Appaltatore dovrà controllare che il proprio personale si attenga alle norme disciplinari e regolamentari vigenti negli stabilimenti della Committente.
- 5.8 Il Responsabile designato dall'Appaltatore dovrà controllare che il proprio personale non si allontani dall'area di lavoro definita dal referente del contratto, se non per motivi debitamente autorizzati e sotto la responsabilità del Responsabile stesso. Fuori dell'orario di lavoro, ed in particolare nell'intervallo mensa, è vietato al personale dell'Appaltatore passeggiare o intrattenersi in luoghi diversi dal reparto o zona in cui si svolge il lavoro.
- 5.9 Il personale dell'Appaltatore non può accedere in aree classificate senza l'autorizzazione dell'Unità Sicurezza Industriale.
- 5.10 L'Appaltatore, nella consapevolezza che l'attività all'interno delle sedi Agusta è soggetta al rispetto delle norme dirette alla tutela della sicurezza industriale e del Segreto dello Stato , dovrà verificare che i propri dipendenti e collaboratori interessati alle attività per Agusta , non siano stati condannati per reati dolosi o che abbiano procedimenti penali pendenti per tale tipo di reati. Detta verifica dovrà avere cadenza trimestrale e dovrà essere estesa al personale coinvolto a titolo di sub-appalto .
L'Appaltatore provvederà, pertanto, a farsi rilasciare da tutti i predetti soggetti dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000, come da facsimile riportato in allegato, e, nella circostanza in cui sussistessero casi di intervenuta condanna o di pendenza di procedimenti , a segnalarli , entro tre giorni dall'avvenuta conoscenza, all'unità Sicurezza Industriale Agusta.
Qualora uno dei dipendenti o collaboratori dell'Appaltatore si trovasse in una delle situazioni appena descritte, la Committente avrà la facoltà di chiedere all'Appaltatore medesimo la sostituzione, da effettuarsi entro cinque giorni, della persona in questione con altra di analoghe caratteristiche professionali.
L'inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi , appena descritti, conferirà ad Agusta la facoltà di risolvere il contratto. La risoluzione avrà efficacia dalla data di ricevimento, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione di Agusta. (Vedasi pgf. 16.)

6. LOCALITA' – AMBIENTE DI LAVORO – ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE.

- 6.1 La località ed il luogo particolare nel quale devono essere eseguiti i lavori sono indicati nell'apposita clausola del Capitolato Tecnico, allegato al Contratto di cui anche questo Capitolato è parte integrante.
- 6.2 L'Appaltatore deve provvedere all'esame dei luoghi pertinenti all'attività ed alla effettuazione di tutti gli accertamenti necessari all'esecuzione delle opere a "Regola D'arte" e nel rispetto della normativa vigente.
A titolo indicativo ma non limitativo si fa riferimento in particolare :
- a) smaltimento di rifiuti eventualmente derivanti dall'attività in conformità con il DLgs. 22/97 e successivi aggiornamenti;
 - b) rispetto della normativa aziendale nello smaltimento dei reflui non rientranti nel punto precedente (Rif. DLgs. 152/99) ;
 - c) rispetto di quanto previsto nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in possesso della committente, quest'ultima provvederà a renderne edotto l'appaltatore e a gestire l'attività di controllo prescritta nelle medesime autorizzazioni;
 - d) qualora l'Appaltatore provochi , anche accidentalmente, l'inquinamento del suolo o della falda è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente, nella persona del referente del contratto, che entro 48 ore dal verificarsi dell'evento dovrà metter in atto quanto previsto dall'art. 17, comma 2 del DLgs 22/97. Inoltre l'appaltatore, in accordo con la committente, dovrà farsi carico degli oneri di bonifica eventualmente richiesti così come previsto dal DLgs . 471/99.

L'Appaltatore deve prendere conoscenza delle caratteristiche ambientali , delle possibilità logistiche e di accesso ai mezzi di trasporto, delle condizioni idriche e sanitarie .

- 6.3 La Committente, nella persona del R.S.P.P. e del referente del contratto, rendere edotto l'Appaltatore delle norme particolari interne ai luoghi dove devono essere svolti i lavori specie se questi luoghi presentano condizioni di pericolo o presenza di apparecchiature che contengono materiali infiammabili, esplosivi, tossici, ecc. (riferimento paragrafo 14.1.1)
- 6.4 Qualora esista, deve essere precisata da parte dell'Appaltatore la necessità, e da parte della Committente la disponibilità, di aree per la formazione del cantiere e del deposito materiale e le condizioni di accesso alle medesime.
- 6.5 L'Appaltatore ha l'obbligo di installare e gestire il proprio cantiere. Esso deve essere adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di ultimazione contrattuali.
- 6.6 Il cantiere viene di norma installato nelle aree messe a disposizione dalla Committente.
- 6.7 I locali adibiti a spogliatoio, se esistenti, dovranno essere concordati con la Committente nella persona del referente del contratto .
- 6.8 I lavori di banco devono essere eseguiti solo nei luoghi autorizzati.

- 6.9 E' fatto obbligo di mantenere in ordine e pulito il posto di lavoro e di sistemare gli attrezzi negli appositi spazi convenuti.
- 6.10 Rottami e macerie devono essere trasportati nei posti di raccolta stabiliti e periodicamente smaltiti nelle discariche specificatamente autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, con frequenza e modalità concordate con la Committente nella persona del Referente del contratto o Responsabile di cantiere.
- 6.11 E' vietato, tranne in casi eccezionali autorizzati, depositare materiali nuovi o in lavorazione sulle strade; in caso di necessità, deve essere concordato con l'Unità Sicurezza Industriale ed il referente della Committente, il luogo dove effettuare il deposito.
- 6.12 Di norma, l'orario di lavoro degli Stabilimenti della Committente deve essere osservato scrupolosamente dai dipendenti dell'Appaltatore. In particolare, ove il lavoro venga svolto all'interno dei reparti, l'Appaltatore si adeguerà all'orario osservato nel reparto stesso, tanto per quel che concerne l'entrata e l'uscita quanto per la pausa mensa.
Nel caso particolare in cui sia stato concordato espressamente dalle parti di eseguire i lavori al di fuori del suddetto orario, oppure in giorni non lavorativi, l'esecuzione di questi lavori sarà possibile solo previa comunicazione all'Unità Sicurezza Industriale, e comunque con la supervisione del Referente del contratto o Responsabile di cantiere .

7. ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA.

Le attrezzature ed i mezzi d'opera da impiegare per l'esecuzione dei lavori devono essere rispondenti alle norme di legge, ed essere nelle migliori condizioni di stato e d'uso, nonché essere adeguati per numero e caratteristiche all'importanza del lavoro medesimo, onde consentire il rispetto dei termini contrattuali.

La Committente è esonerata da qualsiasi responsabilità inerente l'uso, lo smarrimento, e/o quantaltro collegato alle attrezzature stesse.

8. INTERFERENZE E RAPPORTI CON ALTRI APPALTATORI IN CANTIERE

Può verificarsi la situazione che nel cantiere ove si svolgono i lavori ci sia presenza contemporanea di più Appaltatori che svolgono attività diverse, ed eventualmente correlate fra di loro.

Dove previsto dalla legge, la Committente provvederà a coordinare le attività dei diversi appaltatori; questo sarà effettuato, a seconda dei casi, dal Referente del contratto o Responsabile di cantiere, dal Responsabile per il coordinamento della Sicurezza o dal Direttore dei lavori.

9. DIREZIONE LAVORI.

Nei casi previsti dalla legge (ad esempio esecuzione di lavori in cemento armato e strutture metalliche, entrambi con funzioni statiche, nonché le costruzioni nelle zone sismiche, qualunque sia la loro caratteristica) la Committente nomina il Direttore dei Lavori, avente requisiti, poteri e doveri propri della carica.

La Committente ha la facoltà di nominare anche in casi diversi da quelli previsti un Direttore dei lavori, incaricato del controllo tecnico sulla rispondenza al progetto di quanto eseguito, e sull'osservanza delle regole dell'arte. L'Appaltatore è tenuto ad osservare ed eseguire le indicazioni e prescrizioni impartite da detta figura.

10. SUPERVISIONE AI LAVORI PER CONTO DELLA COMMITTENTE

10.1 La Committente, ha il diritto di ispezionare l'esecuzione dei lavori tramite un supervisore appositamente nominato, normalmente coincidente con il Referente del contratto o Responsabile di cantiere.

Tale figura del supervisore può coincidere con quella del Direttore dei Lavori, nei casi in cui questo venga nominato dalla Committente.

10.2 Il Supervisore:

- comunica le proprie osservazioni sull'esecuzione dei lavori appaltati al Direttore o al Capo del cantiere, nominati dall'Appaltatore, o alla persona da questi delegate presenti nel cantiere;
- firma il giornale dei lavori e tutti i verbali che vengono emessi;
- esige che vengano rispettate le norme di sicurezza sul lavoro;
- è responsabile verso la Committente della corretta attuazione tecnica del lavoro;
- autorizza per conformità tecnica il pagamento delle fatture;
- raccoglie e gestisce tutta la documentazione prodotta dall'Appaltatore in ottemperanza al contratto ed al presente capitolato d'oneri.

11. DOCUMENTAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' (applicabile ad attività di cantiere temporaneo o mobile)

11.1 Giornale dei lavori.

Il Giornale dei Lavori è il documento più significativo per la gestione del Contratto. Esso viene tenuto in cantiere e riporta i dati di riferimento ai lavori eseguiti, nonché, se ritenuto utile, i dati riguardanti l'andamento degli stessi, il numero dei lavoratori impegnati e le rispettive categorie di appartenenza.

Esso riporta inoltre l'indicazione di tutte le circostanze che possono influire sull'andamento dei lavori, le eventuali riserve, le richieste di spostamento di termini e le osservazioni espresse nel corso dei lavori stessi sia dalla Committente sia dall'Appaltatore.

Il giornale dei Lavori deve essere firmato pagina per pagina sia dalla Committente, sia dall'Appaltatore.

11.2 Altre Documentazioni.

L'appaltatore è tenuto a produrre tutta la documentazione nei modi e nelle frequenze previste dal contratto

12. RESPONSABILITA'

12.1 All'Appaltatore competono tutte le responsabilità tecniche connesse ed in relazione all'esecuzione dei lavori, fermo restando il diritto di verifica da parte della Committente.

12.2 All' Appaltatore compete inoltre la responsabilità disciplinare del suo personale; in particolare esso deve rispettare e far rispettare ai propri dipendenti tutte le disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene sul lavoro e alle prevenzioni ambientali, ed essere assicurato con adeguati massimali per responsabilità civile verso i propri dipendenti e, se richiesto dalla Committente, verso terzi e verso la Committente stessa.

13. RISERVATEZZA.

13.1 E' severamente vietato introdurre nello Stabilimento ed usare apparati fotografici o da ripresa.

13.2 L'Appaltatore deve mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne gli elementi del Contratto in questione, degli altri eventuali Contratti in corso con la Committente, dei listini prezzi, ecc.;

13.3 L'Appaltatore deve mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti, disegni, informazioni, di cui nel corso del contratto dovesse venire in possesso;

13.4 L'Appaltatore non deve pubblicare articoli su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo espliciti benestare della Committente.

13.5 In particolare per le prescrizioni di Engineering l'Appaltatore deve fare riferimento alle clausole di riservatezza esplicitamente citate nel contratto.

14. NORME DI SICUREZZA.

14.1 Generalità.

La presente clausola richiama le disposizioni generali di legge sulla sicurezza e l'igiene del lavoro e le disposizioni particolari relative all'ambiente in cui si svolgono i lavori.

Dove richiesto l'appaltatore deve attenersi alle norme della Legge 46/90 , in particolare :

- a) l'appaltatore si obbliga a consegnare alla Committente, nella persona del Referente del contratto o Responsabile di cantiere, copia autentica del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali ai sensi della Legge 5 Marzo 1990 n° 46 ed al relativo regolamento di attuazione.
- b) prima della consegna finale l'appaltatore dovrà fornire alla Committente, nella persona del Referente del contratto o Responsabile di cantiere, la dichiarazione di conformità con relativi allegati quali manuali di conduzione e manutenzione, nonché specifiche tecniche ed elaborati grafici di quanto realizzato in conformità al progetto costruttivo.

14.1.1 Per i lavori che si svolgono nello Stabilimento della Committente:

- a) la Committente mette a disposizione dell'Appaltatore le norme interne vigenti nello Stabilimento e lo informa in merito ai rischi specifici dell'ambiente ove l'Appaltatore deve operare, comprese le misure di prevenzione e di emergenza, e le eventuali variazioni di rischio che dovessero insorgere durante lo svolgimento dei lavori;
- b) l'Appaltatore si impegna a istruire e responsabilizzare il proprio personale che opera, al fine di garantire la sua sicurezza e quella degli altri che operano nello stesso ambiente;
- c) l'Appaltatore, autorizzato dalla Committente al subappalto di lavori, deve far conoscere le precauzioni necessarie per l'esecuzione del lavoro in sicurezza anche al Subappaltatore dandone evidenza formale alla Committente nella persona del Referente del contratto o Responsabile cantiere;
- d) l'Appaltatore deve comunicare alla Committente il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- e) l'Appaltatore **deve compilare il modulo “ Valutazione pericoli intrinseci nell'attività svolta dall'appaltatore” secondo il modello riportato in**

allegato. Tale modulo rispecchia il documento di Valutazione del Rischio, pertinente all'attività oggetto dell'appalto, redatto in conformità all'art. 4 del DLgs. 626/94.

f) l'Appaltatore deve cooperare con la Committente alla attuazione delle misure di prevenzione e protezione informando la stessa e eventualmente altri appaltatori, della possibile esistenza di rischi dovuti all'interferenza delle diverse attività svolte, nell'area interessata, da lavoratori appartenenti sia alla committente che ad altre imprese, **predisponendo una valutazione di rischio congiunta, così come previsto dalla legge 123/2007**

Quanto sopra deve essere sinteticamente esplicitato **e riportato** nell' allegato " Modello A " al contratto, pertinente all'attività in appalto, compilato e sottoscritto dalla Committente e dall'Appaltatore. Tale documento costituisce parte integrante del contratto e come tale deve essere completato dalle parti prima dell'accettazione del contratto medesimo da parte dell'Appaltatore.

L'inizio dei lavori è subordinato all'osservanza di quanto sopra citato.

Nota : Come richiamato dall'art. 7, comma 3 del DLgs. 626/94 l'obbligo del committente " non si estende ai rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice o dei singoli lavoratori autonomi ".

14.1.2 Con riferimento ai casi di applicabilità Del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni , e cioè per i cantieri mobili e temporanei , in cui si eseguono lavori edili e di genio civile secondo l'elenco riportato in allegato 1 al citato decreto legislativo, **si ribadisce** che le imprese esecutrici dovranno presentare al momento della partecipazione alla gara di appalto, il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria ed Artigianato; esse dovranno inoltre indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e presentare una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

Le imprese esecutrici, a cui sia stato assegnato il contratto, dovranno inoltre predisporre e trasmettere alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, il **Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)**. Tale documento dovrà essere emesso dall'impresa esecutrice, in qualità di Datore di Lavoro, e dovrà riportare le informazioni relative allo specifico cantiere e la valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i propri addetti.

In particolare il **Piano Operativo di Sicurezza** dovrà presentare i seguenti contenuti minimi :

- anagrafica dell'impresa esecutrice;
- organigramma dell'impresa ed elenco dei lavoratori dipendenti presenti in cantiere e degli eventuali subappaltatori ;
- elenco dei documenti inerenti la sicurezza , le autorizzazioni,le conformità, le denunce di competenza dell'appaltatore;
- dati relativi al sistema di sicurezza previsto dal D.Lgs. 626/94 (RSPP, medico competente, Datore di lavoro);
- indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente;
- eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni;

- indicazione della natura dei rischi di tipo professionale , ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere;
- indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere ;
- indicazione sul livello di esposizione giornaliera al rumore dei lavoratori eventualmente suddivisi per gruppi omogenei.

La documentazione di cui sopra dovrà essere verificata dal Referente del contratto o Responsabile di cantiere.

Nota: il P.O.S non deve costituire unicamente un adempimento amministrativo, in mancanza del quale la ditta operatrice viene sanzionata, ma un documento essenziale e indispensabile al fine di prevenire, limitare e ridurre al minimo i rischi ed in grado di fornire una serie di elementi indicativi di comportamento con indirizzo la sicurezza dei lavoratori.

Il P.O.S. contrariamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento, la cui predisposizione non è sempre obbligatoria, dovrà essere sempre redatto da tutte le imprese che entrano in cantiere temporaneo per svolgere il proprio lavoro e copia del documento dovrà essere disponibile presso il cantiere stesso. A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcune tipologie di impresa rientranti negli obblighi di cui sopra :

- imprese edili in genere;
- imprese di installazione impianti;
- imprese di lattoneria;
- imprese di fabbricazione ed installazione manufatti in ferro;
- imprese di fabbricazione ed installazione manufatti in legno ;
- imprese di tinteggiatura ed imbiancatura;
- imprese di fabbricazione ed installazione vetri;
- Imprese di giardinaggio.

14.2 Norme di prevenzione infortuni ed incendi

A titolo indicativo ma non limitativo si elencano di seguito le principali regole comportamentali a cui l'appaltatore ed il suo personale devono attenersi nell'espletamento delle proprie attività.

- 14.2.1 E' vietato fumare all'interno dello Stabilimento in tutti i luoghi chiusi ed in tutte le aree dove è presente l'espresso divieto.

14.2.2 Effettuazione lavori a caldo.

Allo scopo di prevenire i rischi di incendio ed esplosione conseguenti alle lavorazioni a fiamma libera o provocanti scintille (saldatura a taglio mediante cannello od ad arco elettrico, uso di torce, uso di flessibili, ecc.) è istituita la procedura di "Effettuazione lavori a caldo".

Per ogni lavoro a fiamma libera deve pertanto essere preventivamente compilato il modulo relativo al permesso ad operare riportato in allegato.

E' inteso che l'impresa non può effettuare nessun lavoro a caldo senza aver ottenuto dal rappresentante della committente il citato permesso.

14.2.3 Caratteristiche delle attrezzature per saldatura e taglio con cannello ossiacetilenico o a GPL :

a)Le bombole dei gas compressi (comburente o combustibile) debbono essere munite, all'uscita del gruppo riduttore di pressione, di capsule di sicurezza (a setto poroso) contro i ritorni di fiamma.

b)Sulle tubazioni dei gas, all'attacco dei tubi con cannello, debbono essere sistemate valvole ausiliarie di sicurezza (tipo "NOVASE OVRITAS" per ossigeno in lega leggera – art.B-501, per acetilene, propano in lega leggera – art./01 della ditta SOITAAB o equivalenti.)

c)L'attacco dei tubi di gomma al portagomma del cannello o dei riduttori deve essere garantito con apposite fascette stringitubo, escludendo l'uso dei fili metallici, corde od altro mezzo non idoneo.

d)E' vietato l'uso dei tubi che presentino tagli, abrasioni o segni profondi di invecchiamento.

e)Le bombole di ossigeno o acetilene in uso debbono essere montate su carrello a ruote

f)I carrelli devono essere muniti di estintori a polvere o a CO₂ e di coperta di lana di vetro da 1m X 1m;

g)E' vietato l'uso di bombole per gas liquefatti o compressi non regolarmente verificate dall'ex A.N.C.C. o I.S.P.E.S.L.

h) I gruppi di bombole devono essere fissate ai carrelli a mezzo delle apposite catenelle metalliche.

14.2.4 Nei locali dove si lavora, quando si tratti di preparati di produzione già avviati, debbono essere presenti solo le bombole in uso; quelle di scorta debbono essere tenute fuori da detti locali, e sistemate in luoghi definiti, in accordo con l'Ente responsabile della sorveglianza dei lavori.

Tali luoghi devono, per quanto possibile, essere lontani da vie di intenso traffico di persone e mezzi, possibilmente in ombra, ed individuati da sbarramenti, con cartelli indicanti il divieto di fumare e di avvicinarsi con fiamme libere.

14.2.5 I gruppi di bombole di ossigeno e acetilene debbono essere tenuti distanti fra di loro di qualche metro.

- 14.2.6 Tutte le bombole in deposito debbono essere munite di relativo cappellotto di protezione della valvola.
La sostituzione delle bombole sul carrello deve essere eseguita fuori dal locale di lavoro.
Alla fine di ogni giorno le bombole debbono essere portate fuori dal locale di lavoro, e depositate nel luogo definito con l'Ente responsabile della sorveglianza dei lavori.
- 14.2.7 Prima di iniziare i lavori l'Appaltatore deve accertare l'esistenza di possibili pericoli di incendio provocabili da scorie incandescenti, proiettate sia sul piano di lavoro sia eventualmente ai piani e livelli diversi, informandosene presso l'Ente responsabile della sorveglianza dei lavori.
- 14.2.8 In base a quanto sopra l'Appaltatore deve prendere gli opportuni provvedimenti, allontanando o facendo allontanare materiali combustibili circostanti, oppure coprendo gli stessi con teli di lana di vetro, o segregandoli con paraventi in materiale incombustibili.
- 14.2.9 Gli estintori del reparto, eventualmente usati in caso di necessità, non vanno riappesi nella posizione originale, ma consegnati all'Ente Responsabile della Sorveglianza dei lavori per la immediata sostituzione.
- 14.2.10 Il personale dell'Appaltatore è formalmente diffidato, salvo in caso di assoluta necessità, dal servirsi degli estintori del reparto.
- 14.2.11 Prima di iniziare il lavoro, gli estintori, come pure la coperta antifiamma, debbono essere tolti dal carrello e posti nelle vicinanze, pronti per l'uso.
- 14.2.12 Nel caso di lavori che prevedano la saldatura ad arco, in luoghi dove siano presenti normalmente o transitino con frequenza persone, la zona di lavoro deve essere circoscritta da eventuali paraventi mobili, per evitare fototraumi. Le saldatrici possono essere allacciate alla rete di alimentazione di energia elettrica per il tempo strettamente necessario all'operazione di saldatura.

14.3 Norme di sicurezza nelle costruzioni e demolizioni.

- 14.3.1 Deve essere impedito con barriere, o protetto con mezzi adeguati, il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili. In queste zone devono essere altresì applicati, in modo visibile, i cartelli relativi a "Attenzione caduta materiali", "Vietato l'accesso" e "Obbligatorio usare il casco protettivo".
- 14.3.2 Si deve controllare che le opere provvisorie conservino l'efficienza originaria per l'intera durata del lavoro. Inoltre, prima di impiegare elementi di ponteggio di qualsiasi tipo, già utilizzati in passato, si deve provvedere alla loro revisione, eliminando quelli non ritenuti idonei.

- 14.3.3 Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge devono essere predisposti idonei mezzi di protezione.
- 14.3.4 Nell'esecuzione di lavori che possono esporre a rischi di caduta dall'alto, quando non sia possibile disporre di impalcati di protezione o parapetti, si deve usare la cintura di sicurezza, assicurando la fune di trattenuta a parti stabili delle opere fisse o provvisorie. La fune di trattenuta deve essere di lunghezza tale da limitare un'eventuale caduta a non oltre m 1,5.
- 14.3.5 Per lavori ad altezze superiori a 2 m vanno predisposte, sotto la diretta sorveglianza del preposto ai lavori, idonee opere provvisorie atte ad evitare il pericolo di caduta di persone o cose.
- 14.3.6 Sui ponti di servizio e sulle impalcature in genere non si deve depositare altro che gli attrezzi strettamente necessari, avendo cura di contenere il carico complessivo (personale compreso) al di sotto di quello consentito dal grado di resistenza del ponteggio, e di disporre i materiali stessi in modo da non intralciare i movimenti e le manovre necessarie per l'esecuzione del lavoro.
- 14.3.7 Nelle impalcature la base di appoggio devono avere dimensioni adeguate al tipo di terreno sul quale gravano.
- 14.3.8 Le demolizioni, che normalmente si effettuano dall'alto verso il basso, devono essere eseguite con la massima cautela e sotto la diretta sorveglianza di un responsabile, dopo aver attuato le eventuali necessarie opere di rafforzamento e di puntellamento.
- 14.3.9 Nelle demolizioni di muri aventi altezza superiore a 5 m si devono utilizzare ponti di servizio indipendenti ed espressamente allestiti.
- 14.3.10 Le murature e i materiali di demolizione devono essere irrorati con acqua per ridurre il sollevamento di polvere.
- 14.3.11 La zona sottostante la demolizione deve essere delimitata con appositi sbarramenti, onde impedire soste o transiti.
- 14.3.12 La demolizione mediante spinta o rovesciamento è ammessa solo per parti di struttura aventi altezza sul terreno non superiore a 5 m.; la trazione o la spinta devono essere esercitate gradualmente e senza strappi.
- 14.3.13 La demolizione a trazione deve essere esercitata da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere.

14.4 Norme di sicurezza nell'impiego dei ponteggi metallici.

- 14.4.1 Le operazioni di montaggio e smontaggio devono essere effettuate da personale pratico, sotto la guida del responsabile, che deve altresì assicurarsi che il ponteggio sia montato a regola d'arte in conformità al disegno esecutivo.
- 14.4.2 Gli elementi del ponteggio da utilizzare devono essere controllati prima del loro impiego, per eliminare quelli che presentano deformazioni, rotture e condizioni pregiudiziali per la resistenza del ponteggio.
- 14.4.3 Gli addetti alle operazioni di montaggio e di smontaggio devono essere dotati e fare uso dei seguenti mezzi di protezione: elmetti, scarpe di sicurezza e cinture di sicurezza provviste di mezzo per l'aggancio delle strutture del ponteggio (corda e gancio avente una lunghezza massima di 1,5 m).
- 14.4.4 L'appoggio del ponteggio deve avvenire nel seguente modo:
- verifica preliminare che il piano di appoggio offra sufficienti garanzie di resistenze durevole;
 - la ripartizione del carico sul piano di appoggio deve essere realizzata a mezzo di basette con interposizione di elementi atti a ripartire il carico sul piano di appoggio, in modo da non superarne la resistenza unitaria; tali elementi devono offrire una resistenza sufficiente all'azione delle basette.
- 14.4.5 Nel corso del montaggio del ponteggio si devono costantemente verificare:
- la distanza tra il ponteggio e la struttura fissa, in modo di assicurare la costruzione di impalcati debitamente accostati come da disegno esecutivo;
 - la verticalità dei montanti;
 - l'orizzontalità dei correnti e dei traversi;
 - la messa in opera degli ancoraggi e delle diagonali, seguendo il normale progredire del montaggio del ponteggio ed in conformità ai disegni esecutivi.
- 14.4.6 I montanti devono superare di almeno 1,20 m l'ultimo impalcato.
- 14.4.7 I piani di ponteggio destinati al lavoro devono:
- a) avere elementi di tavolato con sezioni, se in legno, non inferiori a 5 x 20 cm o a 4 x 30 cm;
 - b) essere costituiti da intavolati ben accostati tra loro;
 - c) essere utilizzati solo allorché non distino più di 2 m dall'ordine più alto di ancoraggi;
 - d) avere tavole senza parti a sbalzo; le estremità devono essere sovrapposte, sempre in corrispondenza di un traverso, per non meno di 40 cm;
 - e) essere provvisti, su ciascun lato libero, di un parapetto composto di un corrente intermedio e di una tavola fermapiè di altezza non inferiore a 20 cm e il cui bordo inferiore sia a contatto con il piano dell'impalcato.
- 14.4.8 Ad intervalli periodici devono essere controllati:
- a) lo stato degli appoggi;
 - b) la verticalità dei montanti;
 - c) il giusto serraggio dei giunti e l'efficienza dei collegamenti;
 - d) l'efficienza degli ancoraggi;

- e) la regolarità degli impalcati ed il loro fissaggio al ponteggio;
- f) l'esistenza di parapetti completi sugli impalcati di lavoro;
- g) il rispetto dei limiti di sovraccarico previsti; l'efficienza dei dispositivi di messa a terra del ponteggio.

- 14.4.9 Lo smontaggio del ponteggio deve essere graduale, onde garantire comunque la stabilità dello stesso.
- 14.4.10 Gli elementi smontati devono essere calati utilizzando mezzi appropriati; è assolutamente vietato gettarli dall'alto.
- 14.4.11 Le scale utilizzate devono avere le seguenti caratteristiche. I pioli devono essere incastrati nei montanti, e nel caso di scala in legno, devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto ai due pioli estremi. Alle scale lunghe più di 4 m occorre applicare un tirante intermedio.
- 14.4.12 Sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni o inflessioni accentuate si possono evitare con l'impiego, a secondo dei casi, di chiodi, di graffe in ferro, di listelli, di legature, ecc..
- 14.4.13 Quando tali misure non si possono adottare, le scale devono essere trattenute al piede da una persona.
- 14.4.14 Nel cantiere di lavoro in evidenza devono essere apposti i seguenti cartelli:

- “E' vietato l'accesso al personale non autorizzato”.
- “E' obbligatorio l'uso dell'elmetto protettivo”.
- “Attenzione caduta materiali”.

14.5 Norme di sicurezza nell'utilizzo di ponti su cavalletti.

- 14.5.1 Se i ponti su cavalletto non sono muniti di normale parapetto, nel loro utilizzo devono essere rispettate le seguenti norme:
Possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici.
- a) Non devono superare l'altezza di 2 m.
 - b) Gli impalcati, di larghezza non inferiore a 90 cm, devono essere costituiti da tavole ben accostate fra loro, senza parti a sbalzo superiori a cm 20 e fissate ai cavalletti di appoggio.
 - c) Non devono essere montati su impalcati di ponteggi esterni.
 - d) Non devono essere sovrapposti ad altri ponti su cavalletti.
 - e) Non devono avere i montanti costituiti da scale a pioli.
 - f) Devono appoggiare sempre su pavimento solido e ben livellato.
 - g) Devono avere i piedi dei cavalletti irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali.

h) I cavalletti non devono essere posti a distanza tra loro maggiore di m 3,60 se servono come base di impalcati costituiti da tavole aventi sezione trasversale di cm 30 x 5 e lunghezza di 4 m.

i) I cavalletti devono essere in numero di tre quando le tavole di 4 m hanno sezioni trasversali inferiori a 30 x 5 cm.

14.6 **Norme di sicurezza nell'impiego di scale portatili.**

14.6.1 Prima dell'impiego, la scala deve essere sottoposta alle seguenti verifiche:

a) si deve controllare che alle estremità inferiori dei montanti vi siano dei dispositivi antisdrucchiolo e che gli stessi siano in perfetta efficienza;

b) deve essere verificata l'integrità dei pioli ed il loro incastro nei montanti;

c) altrettanto integri e ben serrati devono essere tiranti in ferro che collegano fra loro i montanti, in corrispondenza dei pioli estremi e di quello centrale, quando lo sviluppo della scala supera i 4 m di lunghezza.

d) In perfetto stato devono risultare anche gli innesti delle scale ad elementi multipli.

14.6.2 Le scale ad elementi innestati non devono superare in opera i 15 m; se, per particolari esigenze, si ha uno sviluppo superiore a tale altezza, le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse. Per sviluppi superiori agli 8 m, le scale devono essere munite di rompitratta, così da ridurre la freccia di flessione.

14.6.3 Nella messa in opera della scala, deve essere posta particolare attenzione al terreno su cui poggia, alla giusta inclinazione da dare, alla stabilità dell'appoggio superiore dei montanti, al sicuro accesso della scala.

14.6.4 Nessun operatore deve trovarsi sulla scala quando deve effettuare lo spostamento laterale o la messa a punto; è assolutamente vietato "fare camminare" la scala.

14.6.5 Le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 m, devono essere provviste di catena di adeguata resistenza, o di altro dispositivo che impedisca l'ulteriore apertura oltre la posizione di lavoro.

14.7 **Norme e decreti.**

Per quanto non espressamente prescritto nei precedenti articoli valgono i seguenti: riferimenti legislativi:

a) D.P.R. 547/55 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).

b) D.P.R. 303/56 (Norme generali per l'igiene degli infortuni sul lavoro).

c) D.Lgs. 626/94 (norme riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro).

d) Legge n°123 del 3 Agosto 2007

e) D.Lgs. 494/96 (norme concernenti le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attivare nei cantieri temporanei e mobili).

- f) D.Lgs 528/99 (modifiche ed integrazioni al D.Lgs 494/96).
- g) Legge 16 gennaio 2001 n° 3 , art. 51 (norme a tutela della salute dei non fumatori).

- h) D.P.R. 164/56 (Norme per prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni).
- i) D.P.R. 302/56 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, integrative D.P.R. 574).
- j) D.Lgs. 22/97 (norme concernenti lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non).
- k) D.M. 471/99 (norme riguardanti la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti contaminati).
- l) D.P.R. 320/56 (Norme per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro in sotterraneo).
- m) D.P.R. 321/56 (Norme per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa).
- n) D.P.R. 323/56 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici).
- o) D.M. 388/2003 (Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali).
- p) D.M. 12/9/58 (Istituzione del registro degli infortuni)
- q) D.M.12/3/59 (Presidi medico chirurgici dei cantieri di lavoro in sotterraneo).
- r) D.M. 12/9/59 (Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).
- s) D.M. 2/9/68 (Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle del D.P.R. 164/56).
- t) D.P.R. 30/6/65 n.1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli nfortuni sul lavoro e le malattie professionali).
- u) L. 5/3/1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti).
- v) D.P.R. 447/91 (Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di sicurezza degli impianti).
- w) Norme C.E.I.
- x) Norme UNI.
- y) Norme interne aziendali e tutti i successivi aggiornamenti delle norme sopraindicate, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di osservare scrupolosamente.

15. **TRASPORTI.**

Questa clausola disciplina il movimento di entrata e uscita del personale dell'Appaltatore, e dei mezzi, attrezzi e materiali di sua proprietà negli stabilimenti della Committente.

- 15.1 All'inizio dei lavori, sarà obbligo dell'Appaltatore prendere atto di tutte le disposizioni vigenti nello Stabilimento in cui si effettuano i lavori, relative alle modalità di accesso allo Stabilimento di personale e merci dell'Appaltatore stesso. L'Appaltatore è tenuto a uniformarsi a dette disposizioni. Alla Committente non potranno essere imputabili eventuali maggiori costi, derivanti all'Appaltatore da disagi causati dalla mancata osservanza di dette disposizioni. Al contrario, se l'inosservanza di dette disposizioni sarà causa di ritardo ai lavori, potranno essere applicate penali, da stabilirsi.
- 15.2 Salvo che sia diversamente concordato, ed espressamente menzionato nella clausola apposita del Contratto di cui questo Capitolato è parte integrante, l'onere di tutti i trasporti che si rendono necessari in relazione ai lavori è a carico dell'Appaltatore.
- 15.3 La Committente può, e l'Appaltatore, quando richiesto, deve, sottoporre a controllo tutti i materiali ed i mezzi di trasporto che entrano ed escono dell'ambiente ove si svolgono i lavori.
- 15.4 Qualora la Committente preveda di fornire materiali all'Appaltatore, un'apposita clausola del Contratto di cui questo Capitolato è parte integrante deve precisare le disposizioni in materia di prelievo e riconsegna di tali materiali.
- 15.5 Entrata e uscita del personale dell'Appaltatore.

Sulla scorta degli elenchi forniti dall'Appaltatore e/o dal Referente del contratto o Responsabile di cantiere, l'Unità Sicurezza Industriale autorizza l'ingresso del personale, rilasciando inoltre un apposito contrassegno di identificazione. Giornalmente ogni dipendente dell'Appaltatore è tenuto a registrarsi nella portineria dello Stabilimento, ritirando il contrassegno. Per tutta la durata della permanenza negli Stabilimenti della Committente, detto contrassegno deve essere sempre portato, in modo ben visibile, sull'abito da lavoro e deve essere restituito al termine della prestazione.

15.6 Entrata e uscita di merci.

L'Appaltatore avrà cura di avvisare tempestivamente il Referente del contratto o Responsabile di cantiere dell'arrivo di materiali, nonché del proprio personale avente l'esigenza di entrare nello Stabilimento con mezzi, per trasportare materiali ed attrezzature. Tutte le merci in entrata e in uscita, e il suddetto personale con mezzi, devono transitare, previa autorizzazione, esclusivamente dagli ingressi destinati a questo scopo, come indicato dalla Committente. Presso tali ingressi si dovranno adempiere procedure di controllo, di registrazione, e, qualora necessario, di pesatura dei mezzi. Il materiale in entrata dovrà essere accompagnato da una bolla di consegna sulla quale dovranno essere indicati:

- i materiali o gli attrezzi consegnati;
- gli estremi del Contratto a fronte del quale si svolge la consegna;
- il Centro destinatario;
- il numero o il riferimento del fabbricato presso il quale si eseguono i lavori.

L'Appaltatore avrà cura di apporre sulla bolla di consegna una descrizione precisa del materiale e dovrà indicare il numero di matricola per tutti quegli attrezzi che ne hanno uno. Dovrà altresì apporre, sul materiale non recante un numero di matricola, un contrassegno indelebile allo scopo di garantirne l'identificazione.

Per quanto riguarda il materiale in uscita, l'Appaltatore dovrà presentare al Responsabile dei lavori una richiesta di ritiro (ordine di presa) sulla quale sarà indicato, oltre al materiale ed agli attrezzi da ritirare (con precisa descrizione e numero di matricola), la data ed il numero di riferimento della relativa bolla di consegna.

L'eventuale mezzo di trasporto verrà pesato per tare all'entrata.

Si procederà quindi al ritiro del materiale alla presenza di incaricati della Committente.

Le modalità di gestione di tutto il processo di entrata – uscita di materiali, attrezzature e merci (tipo e numero delle bolle, procedure, percorsi, ecc) saranno comunicate all'Appaltatore dal Responsabile della Committente prima dell'inizio dei lavori.

15.7 Materiali ed attrezzi introdotti nello Stabilimento potranno ottenere l'autorizzazione ad uscire sia durante che alla fine della esecuzione dei lavori, solo con l'osservanza delle norme sopra indicate.

- 15.8 Ai fini di una buona conservazione qualitativa e quantitativa dei materiali e degli attrezzi giacenti all'interno dello Stabilimento, l'Appaltatore si impegna a raccogliere al termine del lavoro giornaliero tutti gli attrezzi ed i materiali di piccolo e medio taglio in apposite cassette (che avrà cura di portare presso il Centro di lavoro) che verranno chiusi a chiave dagli incaricati dell'Appaltatore stessa. Ogni qualvolta il reparto potrà mettere a disposizione locali o box, l'Appaltatore dovrà portare casse di attrezzi in detti locali.
- 15.9 E' fatto divieto alle imprese di lasciare materiali ed attrezzi sparsi nell'interno dello Stabilimento. La Committente non si ritiene responsabile di eventuali ammanchi delle attrezzature lasciate incustodite all' interno dello Stabilimento.

16. INADEMPIENZE.

L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di uno o più obblighi previsti agli articoli del presente Capitolato d'Oneri comporta la facoltà da parte della Committente di risolvere di diritto il Contratto, di cui il presente Capitolato d'Oneri costituisce parte integrante, ai sensi dell'art. 1457 C.C.. In tal caso la Committente comunica a mezzo lettera raccomandata la risoluzione di cui sopra, che avrà effetto al ricevimento della stessa.